

Richiedenti asilo senza anagrafe

Il permesso di soggiorno non è titolo per l'iscrizione

DI LORELLA CAPEZZALI

Il consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'interno Matteo Salvini, lo scorso 24 settembre, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, di sicurezza pubblica oltre a misure per la funzionalità del ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché in materia di giustizia sportiva e di regolare svolgimento delle competizioni sportive.

Il 4 ottobre 2018 il dl n. 113 è stato firmato dal presidente della repubblica Mattarella ritenendo soddisfatta la necessità e l'urgenza di agire anche in materia di riconoscimento dello status di protezione internazionale e nei procedimenti di concessione e riconoscimento della cittadinanza italiana e pubblicato nella *G.U.* n. 231 entrando in vigore il 5 ottobre.

Novità rilevanti in materia demografica a partire dalla impossibilità dell'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo con la modifica dell'art. 5 e l'abrogazione dell'art. 5-bis del dlgs 142/2015. L'art. 13 del dl «Salvini» prevede infatti che i richiedenti asilo non si possano iscrivere all'anagrafe e non possano quindi accedere alla residenza e il permesso di soggiorno ottenuto, pur costituendo documento di riconoscimento ai sensi del dpr 445/2000, non co-

stituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del dpr 223/1989.

L'ottenimento del permesso di soggiorno garantirà comunque l'accesso ai servizi previsti dal dlgs n. 142/2015 nel luogo di domicilio.

Novità anche in materia di cittadinanza. Il decreto legge, all'art. 14, prevede modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 «Nuove norme sulla cittadinanza».

La domanda di acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge n. 91/1992 potrà essere rigettata essendo stato abrogato il comma 2 dell'art. 8 della stessa legge n. 91/92, senza limite di tempo. Attualmente le richieste di acquisto di cittadinanza italiana per matrimonio non potevano essere rigettate. Inoltre il contributo statale richiesto per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza previsto dall'art. 9-bis della legge n. 91/1992, aumenta da € 200 a € 250.

Viene prolungato a 48 mesi il termine per la concessione della cittadinanza sia per naturalizzazione che per matrimonio rispettivamente disciplinati dagli artt. 9 e 5 della legge n. 91/1992, quindi più tempo al ministero dell'interno e alle prefetture per la conclusione dei procedimenti e l'emanazione dei rispettivi provvedimenti.

Il termine di 48 mesi viene inoltre sancito per la conclu-

sione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana «iure sanguinis» avviati dall'autorità diplomatica o conso-

lare o dall'Ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1 gennaio 1948 disciplinati dalla circolare ministeriale K28.1 del 8/4/1991.

La dilatazione dei termini a 48 mesi si applica ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non più adeguati alle mutate dimensioni e caratteristiche del fenomeno cittadinanza, oltre alle criticità legate alla complessità della relativa istruttoria e del crescente fenomeno di contraffazione dei documenti dei Paesi d'origine prodotti dai richiedenti.

È inoltre introdotta la possibilità di revocare (o negare) la cittadinanza per naturalizzazione, per matrimonio o a seguito di elezione del diciottenne condannato in via definitiva per reati legati al terrorismo, anche se è nato e ha sempre risieduto legalmente in Italia fino alla maggiore età.

Si disciplina anche una ulteriore ipotesi di revoca della cittadinanza ottenuta a seguito della produzione di atti falsi o di false dichiarazioni. La revoca è possibile entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati commessi, con dpr, su proposta del ministro dell'interno.

Dopo l'entrata in vigore si attendono le indispensabili indicazioni del ministero degli interni circa i procedimenti relativi alle novità normative.

